



Comunicato Ufficiale n. 59 del 04/06/2020

Stagione Sportiva 2019/2020

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	2581
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	2581
2.1. ALLEGATI.....	2581
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	2581
CALCIO FEMMINILE.....	2586
CALCIO A 5.....	2586
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	2586
5. RISULTATI.....	2587
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	2587
7. ERRATA CORRIGE.....	2589
8. ALLEGATI.....	2589
9. CALENDARIO GARE.....	2589

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: crtoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Calcio a 5	tel. 0556521431	
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Calcio Femminile	tel. 0556521432	
Tesseramento	tel. 0556521419 - 420	fax 0557472708	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521444	
Affari generali	tel. 0556521400 - 401		Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	
Impianti sportivi	tel. 0556521421		Giudice sportivo	tel. 0556521417 - 418	
				fax 0557472709	
			Corte appello sportiva e	tel. 0556521430	
			Tribunale Federale	fax 0557472710	
					fax 0556540787
					fax 0557472707
					giudicetoscana@pec-legal.it
					giudice.toscana@lnd.it
					cortetoscana@pec-legal.it
					cdt.toscana@lnd.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. ALLEGATI

- Circolare n. 58 – Circolare n. 15 - Centro Studi Tributari L.N.D.
- Circolare n. 59 – Circolare n. 16 - Centro Studi Tributari L.N.D.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Tutta la corrispondenza inerente la Giustizia Sportiva, la Corte Federale di Appello Sportiva Territoriale e al Tribunale Federale Territoriale dovrà essere inviata, in applicazione di quanto disposto dall'artt. 67 e 71 C.G.S., ai seguenti indirizzi:

Giudice Sportivo Territoriale Toscana	giudice.toscana@pec-legal.it	giudice.toscana@lnd.it
Corte di Appello Sportiva Toscana e Tribunale Federale Toscana	corte.toscana@pec-legal.it	cdt.toscana@lnd.it

Si fa presente che i reclami eventualmente inviati al di fuori delle modalità sopra indicate, potranno subire ritardi nella loro evasione o anche incorrere nella loro inammissibilità.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino a lunedì 15 giugno p.v., salvo proroghe.

Per comunicazioni urgenti di primaria importanza contattare, nelle fasce orarie già pubblicate, i seguenti numeri telefonici:

055/6521416 Segretario Sauro Falciani

055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi

055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi

055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni

3.2.2. CORSI PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA GRASSROOTS C LICENCE AD INVITO

Come già annunciato dal Presidente Mangini durante la diretta live con tutte le società della Toscana, svoltasi il 25 maggio u.s., è stato raggiunto uno degli obiettivi che questo Comitato si era posto per risolvere una problematica emersa negli ultimi due anni riguardante l'obbligatorietà dei tecnici qualificati nelle categorie giovanili provinciali: per poter adempiere a questo obbligo, senza assolutamente penalizzare le società, saranno organizzati Corsi per Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence ad invito su indicazione diretta delle Società stesse.

A tale scopo il Settore Tecnico con il Comunicato Ufficiale n. 332, ha indetto un Corso per Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence rivolto ad abilitare allenatori per le categorie giovanili in cui è stata inserita l'obbligatorietà del Tecnico iscritto all'Albo del Settore Tecnico.

Modalità di presentazione dei candidati da parte delle Società:

Le Società dovranno compilare il modulo on line → <https://tinyurl.com/domandaC> , indicando i nominativi, in possesso dei requisiti previsti ai punti 7 e 8 del suddetto bando, che intendono far abilitare tramite questo corso o corsi successivi; In questo Corso saranno inseriti n. 60 candidati in base ai criteri sotto riportati:

- 1) Il primo nominativo nella lista presentata dalla Società sarà prioritario rispetto agli altri inseriti;
- 2) Faranno parte dell'elenco finale che sarà trasmesso al Settore Tecnico, i nominativi inseriti al posto 1 delle prime 60 Società in ordine di arrivo temporale;
- 3) Nel caso di vacanza di posti dovuto ad un numero di liste inferiore a 60, saranno inclusi i nominativi inseriti al posto 2 della lista della Società, in base ai predetti punti 1) e 2), fino alla concorrenza dei posti utili.

Potranno concorrere alla partecipazione al Corso per Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence – C.U. n.332 i nominativi inclusi nelle liste inviate dalle Società a questo Comitato Regionale entro lunedì 15/6/2020. La Lista definitiva dei 60 candidati ammessi al Corso sarà pubblicato sul sito del Comitato Regionale Toscana martedì 16 giugno p.v.

I nominativi esclusi da questo corso inseriti nelle liste inviate dalle Società entro il 15/6/2020 e quelli presenti nelle liste inviate al Comitato Regionale successivamente al 15/6/2020 e fino al 31 luglio 2020, potranno partecipare ad ulteriori Corsi indetti dal Settore Tecnico nella prossima stagione sportiva, per i quali saranno utilizzati gli stessi criteri già adottati. L'elenco complessivo e definitivo dei nominativi presenti nelle liste presentate dalle Società sarà poi trasmesso al Settore Tecnico.

3.2.3. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - DIRITTI DI SEGRETERIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana nell'ottica di porre in essere provvedimenti a sostegno delle Società per l'emergenza sanitaria COVID-19 utili per la ripresa dell'attività, ha adottato una prima e parziale misura, non addebitando i costi dei diritti di segreteria per la regolarizzazione delle pratiche di tesseramento calciatori, dirigenti e allenatori S.G.S. e Dilettanti, dei dati incompleti riportati sul foglio censimento iscrizione e dell'organizzazione attività, che ammontano a oltre € 60.000,00. 3.2.6. SOCIETÀ INATTIVE Si rende noto che la sotto segnata Società, risulta inattiva per la

3.2.4. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Si invitano le Società a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) e firma digitale in quanto potranno essere condizioni indispensabili per eventuali richieste di contributi e finanziamenti.

3.2.5. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si invitano le Società interessate a:

- 1. FUSIONI**
- 2. SCISSIONI**
- 3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**
- 4. CAMBI DI SEDE SOCIALE**
- 5. CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE**
- 6. CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA**
- 7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE**
- 8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI**

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste complete di tutta la documentazione in originale necessaria indicata nell'apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul sito toscana.lnd.it (Sezione modulistica - Società).

Il termine per la presentazione delle richieste sarà comunicato con il prossimo C.U.

Si ritiene comunque di richiamare l'attenzione delle Società interessate a:

1) FUSIONI

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi **verbali** dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere sempre corredate dal **nuovo Atto costitutivo** e dal **nuovo Statuto Sociale della Società sorgente dalla fusione**;
- la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre **precedere e non seguire la denominazione**;

Le delibere delle società inerenti la fusione *debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.*

2) SCISSIONI

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- **domanda di affiliazione** per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione).
- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

Le delibere delle società inerenti la fusione *debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.*

3) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei SOCI**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere **sempre** corredate **dall'atto costitutivo originario** e dallo **Statuto Sociale aggiornato della Società**;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

4) CAMBI DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che, nelle due stagioni precedenti non abbiano trasferito la Sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Non costituisce cambio di Sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova sede sociale**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

5) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF).

Le modalità sono le stesse riportate ai precedenti punti 3-4).

6) CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- modulo affiliazione F.I.G.C.
- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività;

Si consigliano le società interessate a questo tipo di trasformazione di inoltrare la documentazione necessaria quanto prima, poiché la stessa potrà essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti a partire dal 20 giugno 2019.

7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione Sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle NOIF.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3), pertanto non va omesso l'atto costitutivo.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

8) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI.

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire domanda per cambio denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della Società prima della trasformazione

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

SI PREGANO LE SOCIETA' INTERESSATE AD ATTENERSI SCRUPolosAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO
--

CALCIO FEMMINILE

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@Ind.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio **366 5414284**

Tel. 055 6521432 - FAX 055 7472707 ORE 10:00- 13.00 MARTEDI-MERCOLEDI

CALCIO A 5

CORSO ALLENATORI

In previsione di organizzare il Corso Allenatori di Calcio a 5, si invitano tutti gli interessati ad inviare una mail a **futsal.toscana@Ind.it** indicando anche la zona di provenienza.

Questa Segreteria rimane a disposizione per ogni informazione riguardo le modalità di partecipazione ed organizzative.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna comunicazione.

5. RISULTATI

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALI – gara unica		
ROMAGNANO CALCIO	- FONTEBLANDA	4 - 2
SANCASCIALESE CALCIO ASD	- ACCIAIOLO CALCIO	3 - 0

(

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 04/06/2020 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 2/2020

27.- RECLAMO DELLA S.P. ACQUAVIVA A.S.D. AVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA CIRCOLO FRATTICCIOLA/ACQUAVIVA DEL 23.02.2020 (4-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 49 del 27.02.2020;

- Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Acquaviva, con il quale si chiede la ripetizione della gara in oggetto a causa di un presunto errore tecnico dell'arbitro. A detta dell'istante il Direttore di gara, durante un'azione di gioco all'interno dell'area di rigore della S.P. Acquaviva, avrebbe emesso un fischio interrompendo il gioco, ma che un calciatore ospitante incurante di ciò, aveva calciato la palla verso la porta segnando una rete che l'arbitro convalidava. Considerato che nel supplemento, rilasciato su richiesta di questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di non aver mai fermato il gioco così come rappresentato, invece, dalla società reclamante. Considerato, pertanto, che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall'arbitro, a cui va riconosciuta fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: l'art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: "i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco"; la conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d'esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l'arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo in relazione all'art. 10 C.G.S. conseguentemente delibera: di respingere il reclamo presentato dalla S.P. Acquaviva A.S.D. di Montepulciano (Siena), di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo con il seguente punteggio: Circolo Fratticiola – Acquaviva 4 – 1, di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Acquaviva.

CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 28/ 2/2020

28.- RECLAMO DELL'A.S.D. G.F. RIONE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS/G.F. RIONE DEL 28.02.2020 (8-6).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 51 del 5.03.2020;

-il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. G.F. Rione, con il quale si lamenta l'irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. San Michele Cattolica Virtus utilizzato il calciatore Cerofolini Andrea con a carico una squalifica. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato sarebbe stato colpito da una sanzione allo stesso comminata nel Com. Uff. n° 49 del 27/02/2020 del C.R.T. In virtù di quanto precede la società G.F. Rione chiede l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell'art. 10 C.G.S.. Accertato che al calciatore Cerofolini Andrea (Soc. San Michele Cattolica Virtus) nel Com. Uff. n° 49 del 27/02/2020 del C.R.T. alla pagina 2423 e' stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in ammonizione; rilevato dal referto arbitrale della gara in oggetto che Cerofolini Andrea e' stato inserito nella distinta presentata dalla Soc. San Michele Cattolica Virtus; verificato che i fatti e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Cerofolini Andrea (Soc. San Michele Cattolica Virtus). Rilevato che in base al comma 6 dell'art. 10 C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.

Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. G.F. Rione di Firenze e di infliggere, pertanto, alla Soc. San Michele Cattolica Virtus la punizione sportiva della perdita della gara con il conseguente risultato: SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS – G.F. RIONE 0-6, di infliggere al calciatore Cerofolini Andrea della Soc. San Michele Cattolica Virtus UNA ulteriore giornata di squalifica; di infliggere alla Soc. San Michele Cattolica Virtus l'ammenda di Euro 350,00; di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. G.F. Rione.

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 4/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SCARPA MICHELE (ACCIAIOLO CALCIO)
Per aver minacciato ed offeso il D.G..

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIUSTI JACOPO (ACCIAIOLO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (IV INFR)

NARDINI TATIANO (ROMAGNANO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

SCARPA MICHELE (ACCIAIOLO CALCIO)
BARTARELLI LEONARDO (SANCASCIANESE CALCIO ASD)

I AMMONIZIONE DIFFIDA:

ARMADORI ALESSIO (ACCIAIOLO CALCIO)
DOMENICI LEONARDO (ACCIAIOLO CALCIO)
BEGOTTI MARCO (ROMAGNANO CALCIO)

BONELLI LORENZO (ACCIAIOLO CALCIO)
PICCHERI ALESSIO (FONTEBLANDA)

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

Nessuna comunicazione.

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- Circolare n. 58 – Circolare n. 15 - Centro Studi Tributari L.N.D.
- Circolare n. 59 – Circolare n. 16 - Centro Studi Tributari L.N.D.

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 04-06-2020

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



Roma, 30 Maggio 2020

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 58

Oggetto: Versamento IRAP – Bilancio al 30 giugno 2020

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 15 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 15 – 2020

Oggetto: Versamento IRAP – Bilancio al 30 giugno 2020

Come anticipato con la Circolare di questa Lega n. 57 del 20 Maggio 2020, i soggetti con esercizio sociale 1° Luglio 2019 - 30 Giugno 2020, **sono tenuti al versamento della 2^a rata d'acconto per il periodo d'imposta 2019 (2019/2020) entro il 1° Giugno 2020, cadendo il 31 Maggio 2020 di domenica.**

Quanto sopra è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 28/E del 29 Maggio 2020 che, a chiarimento delle disposizioni recate dall'art. 24 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – cd. “Rilancio”-, con le quali è stata stabilita la **non debenza del versamento** a saldo dell'IRAP relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta, e del versamento della 1^a rata d'acconto per il periodo d'imposta successivo, ha precisato che “per i contribuenti con periodo d'imposta **non** coincidenti con l'anno solare, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (saldo periodo precedente e I^a rata dell'acconto) e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (II^a rata dell'acconto)”.

A maggior chiarimento, nella Risoluzione è riportata una tabella relativa ai contribuenti con periodo d'imposta **non** coincidente con l'anno solare, dalla quale si evince che **per il periodo d'imposta 2019 relativo al bilancio 1° Luglio 2019 - 30 Giugno 2020, è dovuta l'IRAP relativa alla 1^a rata d'acconto entro il 31 Dicembre 2019 e quella relativa alla 2^a rata d'acconto entro il 31 Maggio 2020 (prorogata al 1° Giugno 2020), mentre il saldo IRAP, previsto entro il 31 Dicembre 2020, non è dovuto.**

Per il periodo d'imposta 2020 – esercizio 1° Luglio 2020 - 30 Giugno 2021 – **la prima rata d'acconto prevista in pagamento entro il 31 Dicembre 2020, non è dovuta;** la 2^a rata d'acconto va pagata entro il 31 Maggio 2021 ed il saldo va versato entro il 31 Dicembre 2021.



Roma, 1° Giugno 2020

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 59

Oggetto: D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 – Ulteriori chiarimenti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 16 – 2020

Oggetto: D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 – Ulteriori chiarimenti

Si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcune disposizioni di carattere fiscale recate dal D.L. n. 34/2020 che interessano le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Contributo a fondo perduto – Art. 25 D.L. n. 34/2020

L'art. 25 del D.L. n. 34/2020, prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, che non concorre alla determinazione del reddito ai fini IRES e IRAP, a favore di imprese e lavoratori autonomi, che hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 pari ad almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Deve trattarsi di soggetti con ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019.

Va precisato che riferendosi la norma a soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, dovrebbero essere escluse dal beneficio le ASD, ancorché queste svolgano un'attività d'impresa, mentre potrebbero essere destinatarie del beneficio stesso le SSD, relativamente ai proventi di natura commerciale. Tuttavia, sulla questione è necessario attendere chiarimenti ufficiali.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019 la percentuale del 20% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 400 mila euro nel 2019, del 15% se i ricavi/compensi del 2019 sono stati tra 400 mila e un milione di euro e del 10% se superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro. Ad esempio, un'impresa che nell'aprile del 2019 ha registrato un fatturato di 50 mila euro e di 5 mila euro nel corrispondente mese di aprile 2020, potrà avere un contributo di euro 9 mila (20% della differenza tra 50 mila e 5 mila euro).

E' previsto, comunque, un contributo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a prescindere dalle percentuali di cui sopra.

Occorre presentare, entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica che verrà definita dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, un'istanza alla medesima Agenzia con autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti e la regolarità antimafia.

E' opportuno far rilevare che nel caso in cui il contributo risultasse non spettante, lo stesso verrà recuperato dall'Agenzia delle Entrate con applicazioni di interessi e sanzioni che vanno dal 100 al 200% del credito; nei casi più gravi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 316-ter C.P.).

Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – (Art. 28 D.L. n. 34/2020)

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del



2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone mensile, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di locazione, di leasing o di concessione di immobili di uso non abitativo – **a tale riguardosi fa rinvio alla Circolare della LND n. 57 del 20 maggio 2020, nella quale erroneamente si è segnalata l'esclusione dal credito d'imposta per i canoni d'affitto degli immobili di categoria C/1** -destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e di lavoro autonomo.

Il credito spetta anche se l'immobile rientra nell'ambito di un contratto di servizio a prestazioni complesse. Il credito spetta, altresì, **agli Enti non commerciali e, tra questi, quindi, anche alle ASD**, in relazione ai canoni di locazione di immobili, ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ovvero in compensazione – *necessita la comunicazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate* – successivamente al pagamento dei canoni, e non concorre alla determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Spese di sanificazione degli ambienti di lavoro finalizzate al contrasto dell'emergenza COVID-19

Per la sicurezza degli ambienti di lavoro sono state emanate negli scorsi mesi norme per porre in sicurezza sia gli ambienti stessi sia i lavoratori e gli utenti. In particolare, sono state introdotte agevolazioni fiscali con gli artt. 43 e 64 del D.L. n. 18/2020, con l'art. 30 del D.L. n. 23/2020 e con gli artt. 95,120 e 125 del D.L. n. 34/2020, cd. "Rilancio". Con le disposizioni del D.L. n. 34 sono state riscritte le agevolazioni precedentemente emanate e sono stati abrogati gli artt. 64 del D.L. n. 18 e 30 del D.L. n. 23 /2020.

Art. 43 D.L.n. 18/2020 – Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

L'INAIL trasferisce ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle sole **imprese** per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Con il bando "Impresa sicura" attivato da Invitalia, è stato stabilito un rimborso di 500,00 euro per ogni addetto all'impresa fino a 150.000,00 per impresa, da erogare entro giugno 2020.

Art. 95 D.L. n. 34/2020 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro

La norma ha quali destinatari le imprese, anche individuali, iscritte nel Registro delle Imprese, che hanno effettuato nei luoghi di lavoro, successivamente al 18 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18-2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio acquistando:

- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi elettronici per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento e il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti o fornitori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazioni per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale.



L'importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000,00 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000,00 per le imprese con dipendenti da 10 a 50 e euro 100.000,00 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Gli interventi sono incompatibili con altri benefici anche di natura fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi.

Art. 120 D.L. n. 34/2020 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

La norma ha quali destinatari gli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le Associazioni – e, quindi, anche le ASD -, Fondazioni ed altri Enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

Ai detti soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80 mila euro, per interventi necessari per far rispettare le condizioni e le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza nonché in relazione agli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

E' riconosciuto per le spese di cui sopra, effettivamente sostenute nel 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese medesime, per un massimo di 80 mila euro; il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti.

Il credito è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con Mod. F 24.

Il credito è cedibile ad altri soggetti, istituti di credito e intermediari finanziari con modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del D.L. n. 34.

Art. 125 D.L. n. 34/2020 – Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, Enti non commerciali, quali le ASD, compresi gli enti del Terzo Settore ed Enti Religiosi, è concesso un credito d'imposta pari al 60% delle spese nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute del lavoratore e degli utenti.

Come già esplicitato nella Circolare di questa LND, n 57 del 20 maggio 2020, le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;



d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi comprese le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con Mod. F 24.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del Decreto, l'Agenzia delle Entrate stabilirà, con apposito provvedimento direttoriale, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

Sono abrogati l'art. 64 del D.L. n. 18/2020 e 30 del D.L. n. 8/2020.